IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO - IL PUNTO

Napoli, 20 aprile 2018

Fiorenzo Sirianni

- Processo Tributario Telematico
- Innovazione e diritto

Luigia Caputo

- Processo tributario Telematico – aspetti giuridici

Depositi telematici

(1 agosto 2017 – 15 aprile 2018)

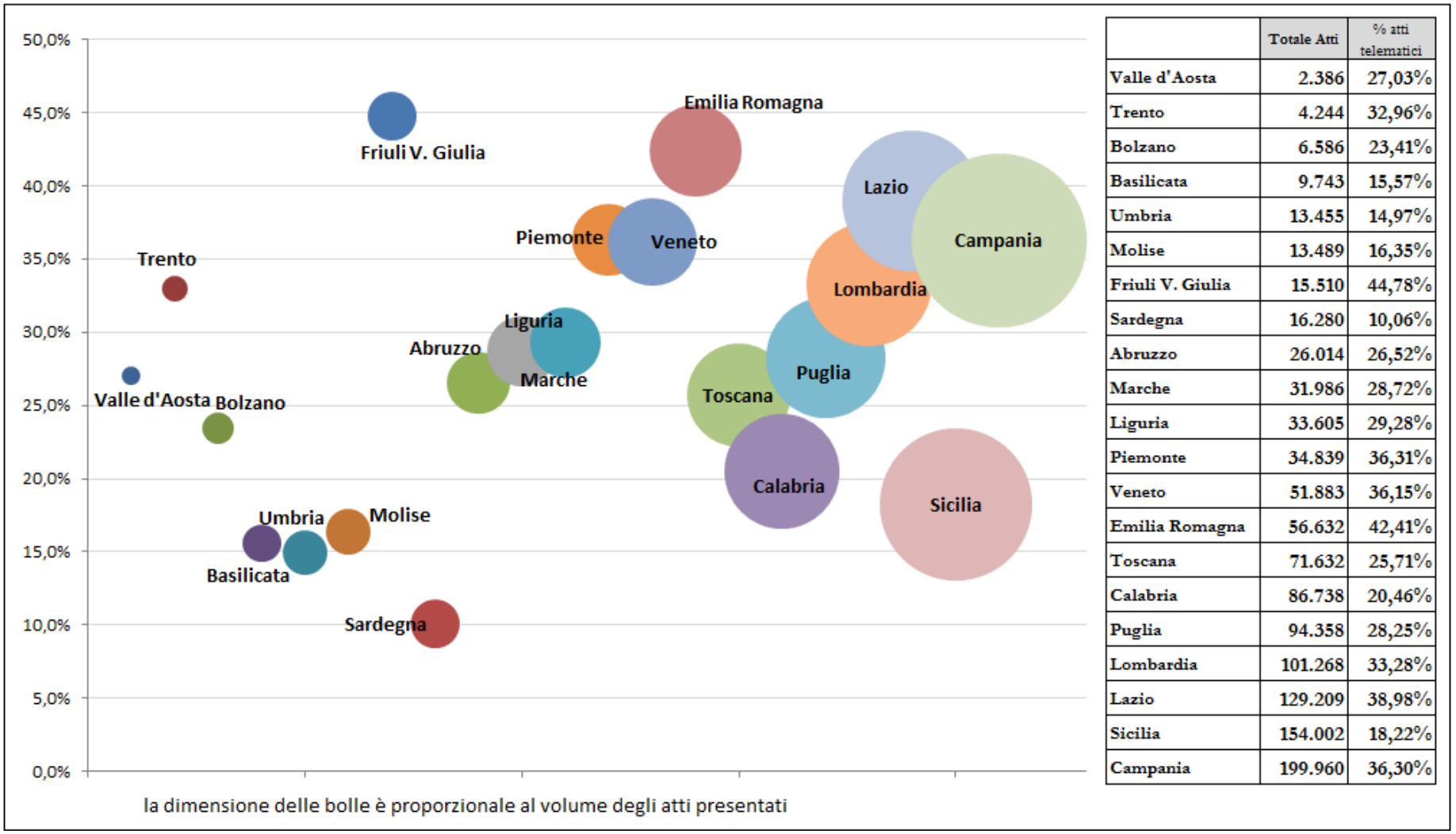

	Totale Atti	% atti telematici
Valle d'Aosta	2.386	27,03%
Trento	4.244	32,96%
Bolzano	6.586	23,41%
Basilicata	9.743	15,57%
Umbria	13.455	14,97%
Molise	13.489	16,35%
Friuli V. Giulia	15.510	44,78%
Sardegna	16.280	10,06%
Abruzzo	26.014	26,52%
Marche	31.986	28,72%
Liguria	33.605	29,28%
Piemonte	34.839	36,31%
Veneto	51.883	36,15%
Emilia Romagna	56.632	42,41%
Toscana	71.632	25,71%
Calabria	86.738	20,46%
Puglia	94.358	28,25%
Lombardia	101.268	33,28%
Lazio	129.209	38,98%
Sicilia	154.002	18,22%
Campania	199.960	36,30%

Semplifica e amplia

- Il telematico non ha introdotto innovazioni sul piano processuale
- Costituisce un'opportunità che si aggiunge alle forme di deposito tradizionali: sportello, raccomandata, ora anche **telematico**
- Introduce la facoltà di notifica degli atti tramite PEC, inclusa la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per eventuali impugnazioni
- Permette la conservazione digitale degli atti di parte e d'Ufficio in sicurezza, con risparmio di spazi e risorse

Alcuni principi

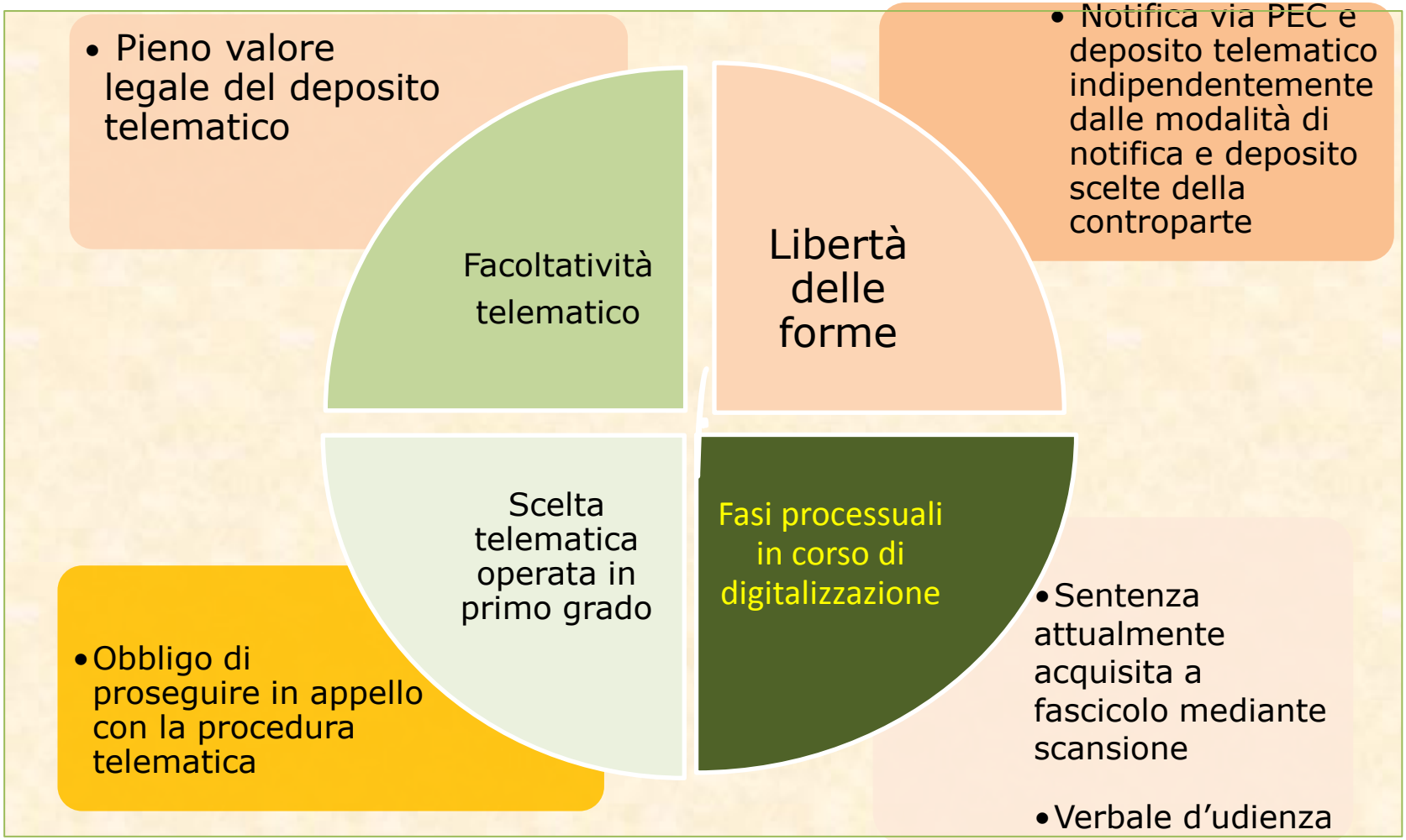

Fonti

- DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (regole PEC)
- Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 8 (convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111)
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 23 dicembre 2020, n. 163 (Regolamento del PTT)
- Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015 (Regole tecniche)
- Circolare n. 2/DF dell'11 maggio 2016 (Linee guida dei servizi del PTT)
- Decreti del Direttore Generale delle Finanze per attivazione del telematico nelle regioni

DM 23 dicembre 2020 n. 163

Regolamento

- SIGiT: è il sistema informativo della Giustizia Tributaria al quale si accede mediante registrazione e consente il deposito telematico degli atti e la consultazione del fascicolo
- L'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo del giudizio equivale ad elezione di domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni telematiche
- La PEC dei professionisti e delle imprese è quella che risulta dal registro pubblico INI-PEC : www.inipec.gov.it
- La PEC degli enti impositori e società di riscossione si individua tramite il registro pubblico INDICEPA: www.indicepa.gov.it
- L'opzione del telematico in primo grado obbliga la parte anche in appello

DD 4 agosto 2015

Regole tecniche

- Formato e caratteristiche degli atti principali e degli allegati
- Prevede la firma digitale di tutti gli atti e i documenti depositati, inclusi gli allegati
- Controlli automatici del SIGiT (entro 24 ore deve essere comunicato l'esito al depositante)
- Formazione e gestione del fascicolo processuale informatico secondo le regole di conservazione del CAD
- Ricorso/appello e altri atti possono essere notificati all'Ente impositore tramite PEC, anche nel caso in cui il valore sia inferiore a 50.000 euro (reclamo/mediazione)

Modalità di deposito degli atti

(differenze tra i diversi processi civile, amministrativo e tributario)

Processo civile (PCT) e Processo amministrativo (PAT)- obbligatorietà

Processo tributario (PTT) Facoltatività del telematico

Strumento PEC

- Ricevuta di accettazione notifica ricorso PEC
- Ricevuta consegna notifica ricorso PEC
- Redazione nota deposito, salvataggio in PDF e firma digitale
- Trasmissione della busta telematica contenente l'atto principale e gli allegati (con la prova dell'avvenuta notifica alla controparte) tramite PEC

---

1. Ricevuta accettazione PEC del tribunale
2. Ricevuta consegna PEC del tribunale
3. Ricevuta esito controlli automatici del sistema
4. Ricevuta controllo manuale del cancelliere

Strumento Upload

- Accesso SIGiT Area personale (previa registrazione e indicazione della PEC)
- Scelta CT, procedimento
- Deposito atti (ricorso/appello, controdeduzioni, allegati, notifiche PEC alla controparte – ricevute accettazione e consegna)
- Firma digitale su tutti gli atti e documenti depositati
- Trasmissione mediante sistema informatico (SIGIT)

---

1. Ricevuta sincrona
2. Ricevuta iscrizione a ruolo

Notificazioni/posta elettronica certificata

- L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale all'indicazione del domicilio digitale eletto (art. 6 del regolamento n. 163/2020 e articolo 16-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 546/92)

- La mancata indicazione dell'indirizzo PEC da parte dei soggetti obbligati negli atti depositati in Commissione tributaria, comporta la sanzione del raddoppio del contributo unificato tributario

- Ricorso/appello e altri atti possono essere notificati all'Ente impositore tramite PEC, anche nel caso in cui il valore sia ricompreso nel limite del reclamo/mediazione (attualmente 50.000 euro)

- La PEC è quella presente negli elenchi pubblici INI-PEC e IndicePA

INI-PEC

Qui si possono individuare gli indirizzi PEC di imprese e professionisti italiani

L'indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge

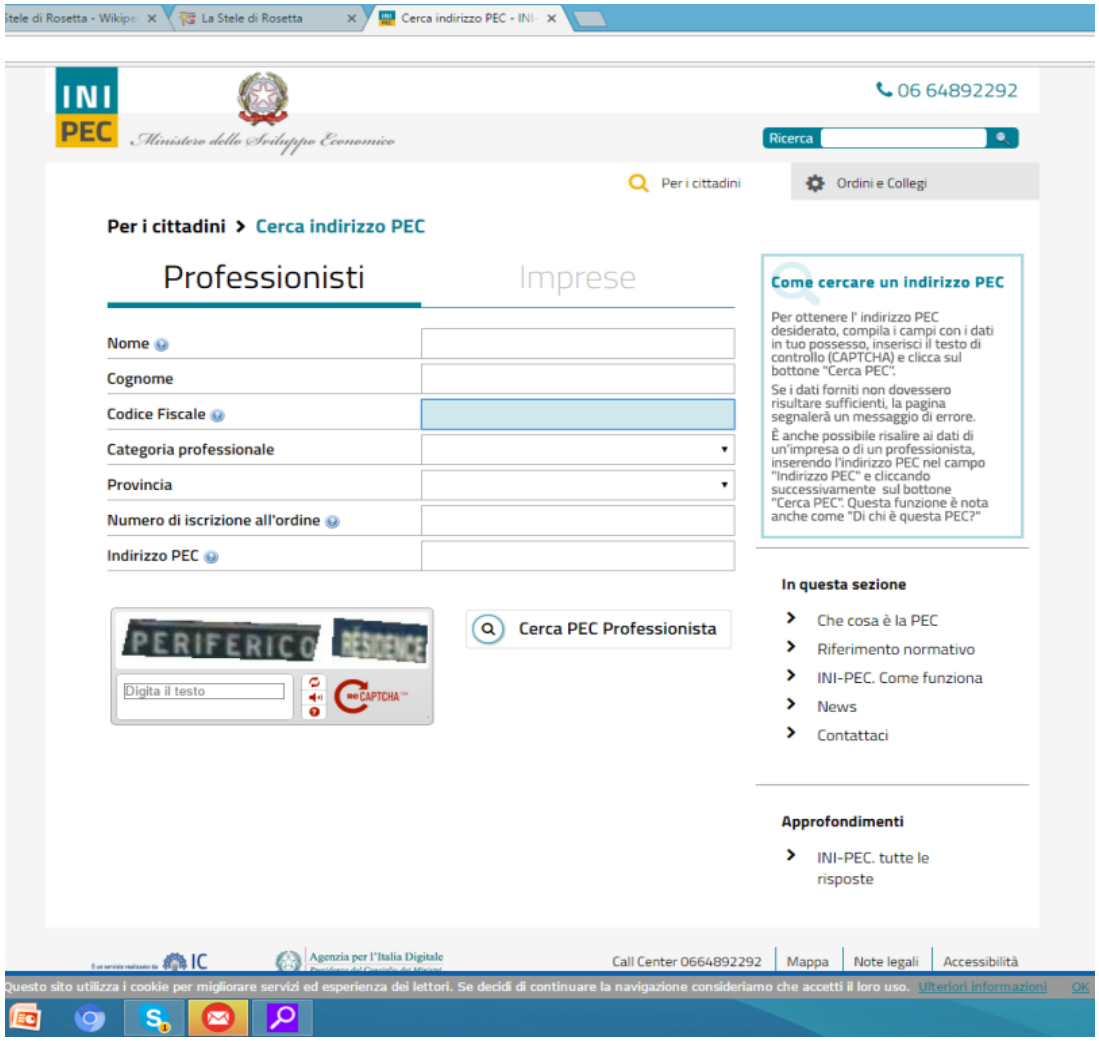

INDICE-PA

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi

È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)

Contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti

Notificazioni/posta elettronica certificata

- L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valevole per le comunicazioni e le notificazioni delle pubbliche amministrazioni non è quello previsto dall'articolo 16-ter del D.L. n. 179/2012, valevole per i giudizi civili e amministrativi

- La PEC dei professionisti non è quella presente nel REGINDE ma quella presente negli elenchi pubblici INI-PEC

Tempo delle notificazioni

- L'articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/92 rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento n. 163/2020, non richiamando quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, che disciplina le notifiche effettuate con modalità tradizionali (posta e ufficiale giudiziario)
- Non risulterebbe applicabile la disposizione contenuta all'articolo 16-septies del decreto legge n. 179/2012, dal momento che la modifica non interviene nell'ambito del CPC ma disciplina fuori sistema le notifiche nell'ambito del processo civile telematico.
- Rimessione alla Corte Costituzionale delle disposizioni 16-septies del decreto legge n. 179/2012 tramite Ordinanza del 16/10/2017 della Corte di Appello di Milano, in ordine alla costituzionalità della norma relativa allee «notifiche dopo le ore 21 e fino alle 7».

Predisposizione atti processuali/Firma digitale

La firma digitale consiste nella creazione di un file, definito "busta crittografica", che racchiude al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la verifica della stessa

- ✓ Il formato di firma previsto è CAdES che aggiunge l'estensione *.p7m a quella originaria del file (esempio *.pdf.p7m)
- ✓ Le sue caratteristiche consentono anche l'apposizione di due o più firme, ad esempio in caso di collegio difensivo, sull'atto di ricorso (*.pdf.p7m.p7m)
- ✓ Nel caso di documenti sottoscritti in formato CAdES, non è possibile procedere a modifiche sul documento all'interno della busta crittografica

Predisposizione atti processuali/Firma digitale

- Nel PTT non è ammessa la firma digitale PAdES, che è utilizzata per firmare documenti nel solo formato PDF.
- Nel PCT è ammesso l'utilizzo della firma digitale sia in formato CAdES che PAdES
- Nel PTA è ammesso l'utilizzo della sola firma digitale PAdES. Evoluzione giurisprudenza TAR Campania n.1799/2017 e TAR Lazio n.3231/2017

Predisposizione atti processuali - formati ammessi dal regolamento n.163/2020

Atto principale
(nativo digitale non scansionato)

Predisposizione del ricorso/appello/contro-deduzione nativo digitale con testo selezionabile:

- ✓ Redatto con SW di scrittura
- ✓ Formato (PDF/A-1a, PDF/A-1b)
- ✓ Dimensione file (10 MB)
- ✓ Nome file libero (massimo 100 caratteri), con firma digitale che aggiunge all'estensione originale *.p7m (esempio *.pdf.p7m)
- ✓ Per ciascun invio è possibile inserire fino a 50 file, con una dimensione massima complessiva non superiore a 50 MB. E' comunque possibile trasmettere ulteriore documentazione attraverso invii successivi

Allegati

Procura, ricevute notifica all'ente impositore, attestato versamento CUT, ecc.

- ✓ Medesimi requisiti dell'atto principale, tuttavia:
  - è ammessa la copia per immagine
  - è consentito anche il formato TIFF

Predisposizione atti processuali/ ulteriori formati gestiti dal sistema

- **Bitmap Image - (BMP)**
- **Email Markup Language - (EML)**
- **eXtensible Markup Language - (XML)**
- **Graphics Interchange Format - (GIF)**
- **Joint Photographic Experts Group - (JPEG)**
- **Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX)**
- **Microsoft Office Word - (DOC, DOCX)**
- **Open Document Format - (ODT)**
- **Portable Document Format - (PDF)**
- **Portable Network Graphics - (PNG)**

Predisposizione atti processuali procura alle liti

Congiuntamente al ricorso e sottoscritta digitalmente dal ricorrente e dal difensore.

Il sistema ammette più firme digitali degli atti (collegio difensivo)

Su supporto cartaceo; in questo caso va trasmessa congiuntamente al ricorso telematico come atto allegato, previa scansione dell'originale cartaceo; in questo caso il professionista dovrà attestarne la conformità all'originale

Unitamente al ricorso telematico e alla procura dovranno essere depositate anche le ricevute PEC di avvenuta notifica del ricorso all'ente impositore.

Predisposizione atti processuali procura alle liti

Non è più consentito inserire la procura con sottoscrizione autografa in calce al ricorso in quanto il documento (ricorso + procura) non avrebbe le caratteristiche del documento nativo digitale ma assumerebbe le caratteristiche di documento scansionato da copia analogica

Unitamente al ricorso telematico e alla procura dovranno essere depositate anche le ricevute PEC di avvenuta notifica del ricorso all'ente impositore (accettazione e consegna)

Portale della Giustizia Tributaria

www.giustiziatributaria.gov.it

Il Portale attivo da ottobre 2015, è stato visitato da oltre 4.200.000 utenti

È disponibile il sito di assistenza con video informativi e FAQ

Il numero verde **800 051 052** è attivo per gli utenti anche di sabato

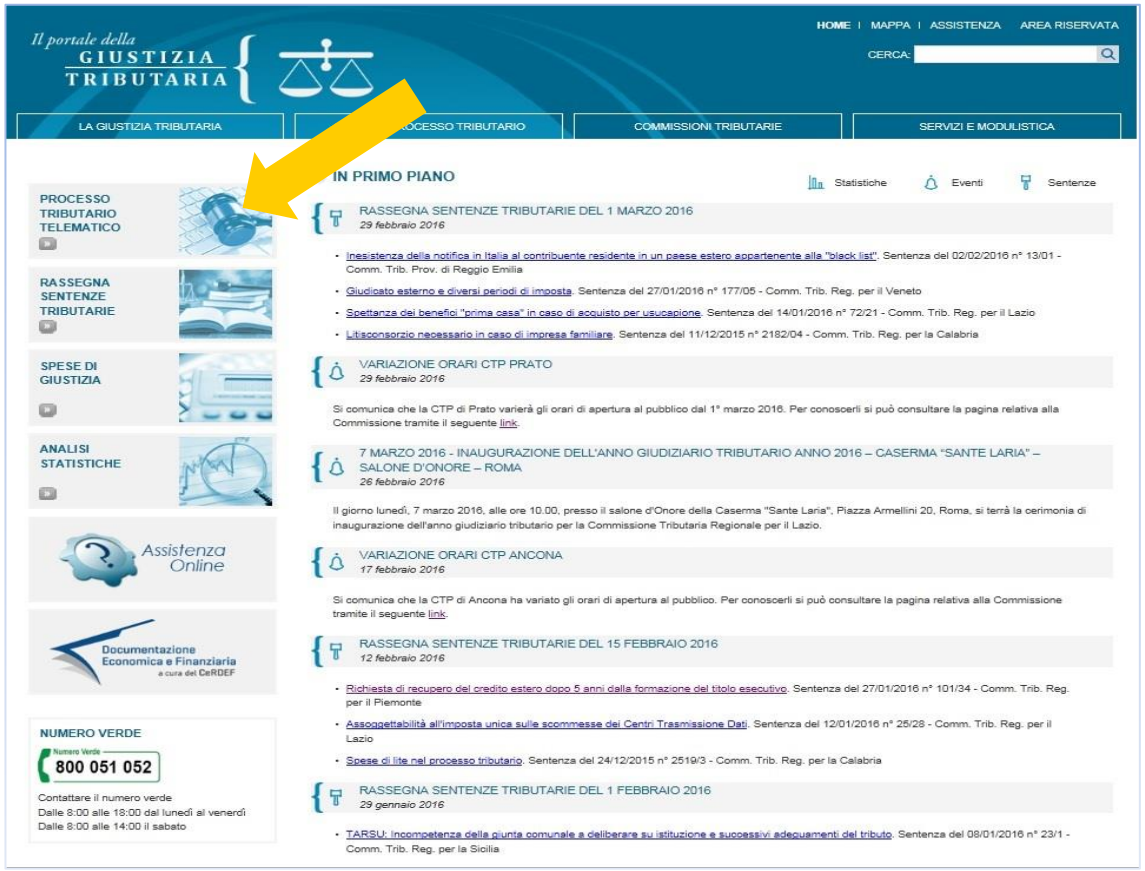

Costituzione in giudizio del ricorrente

Gestione del deposito via WEB tramite upload

Individuazione della Commissione tributaria

Selezione della tipologia atto da depositare (Ricorso-Appello-Controdeduzione ecc.)

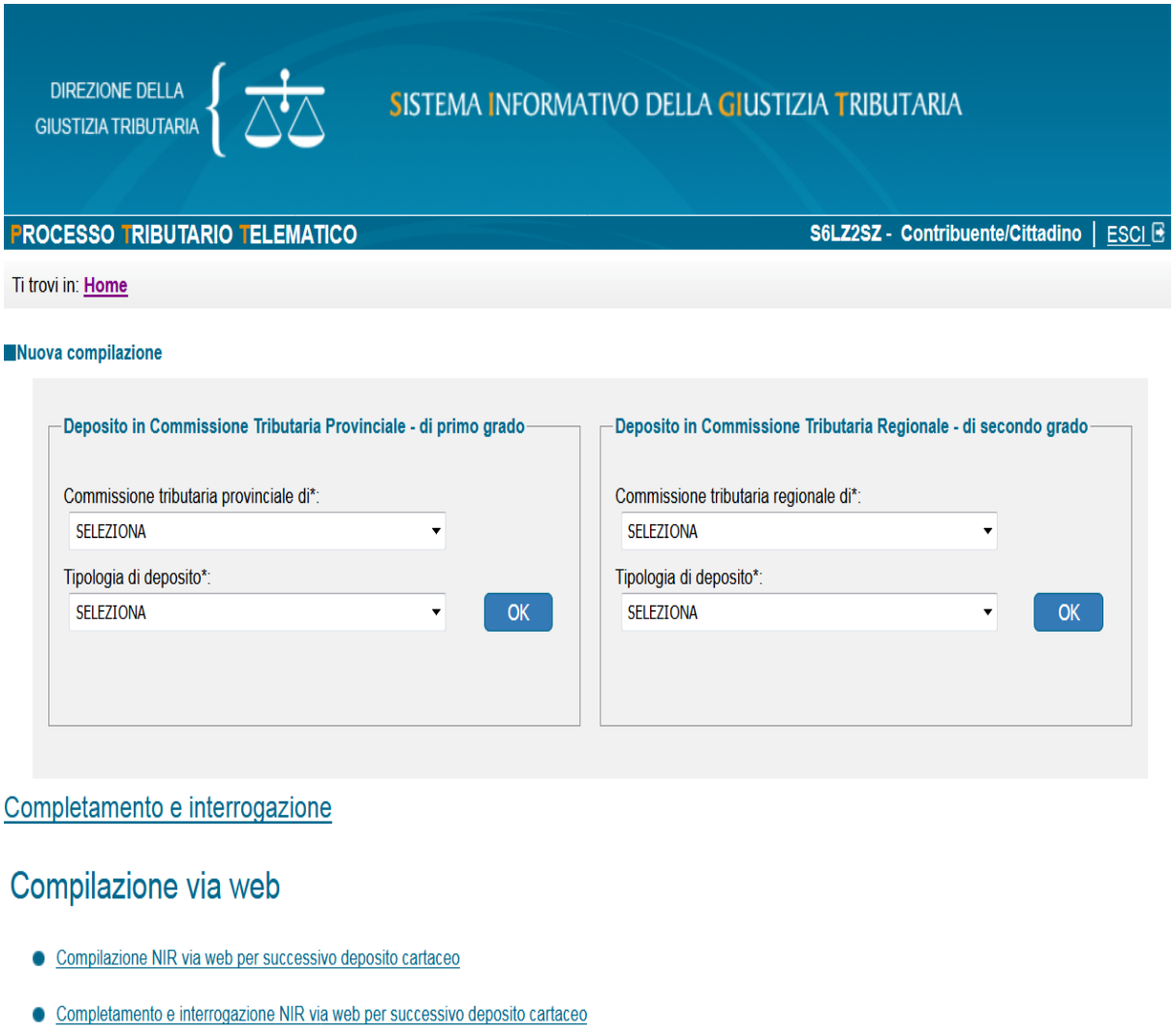

Costituzione in giudizio del ricorrente

Compilazione guidata dei TAB:

- Dati generali
- Ricorrenti
- Rappresentanti
- Difensori
- Domicilio Eletto
- Parti Resistenti
- Atti Impugnati
- Documenti (Caricamento atto principale e allegati)
- Calcolo CUT
- Validazione
- Trasmissione

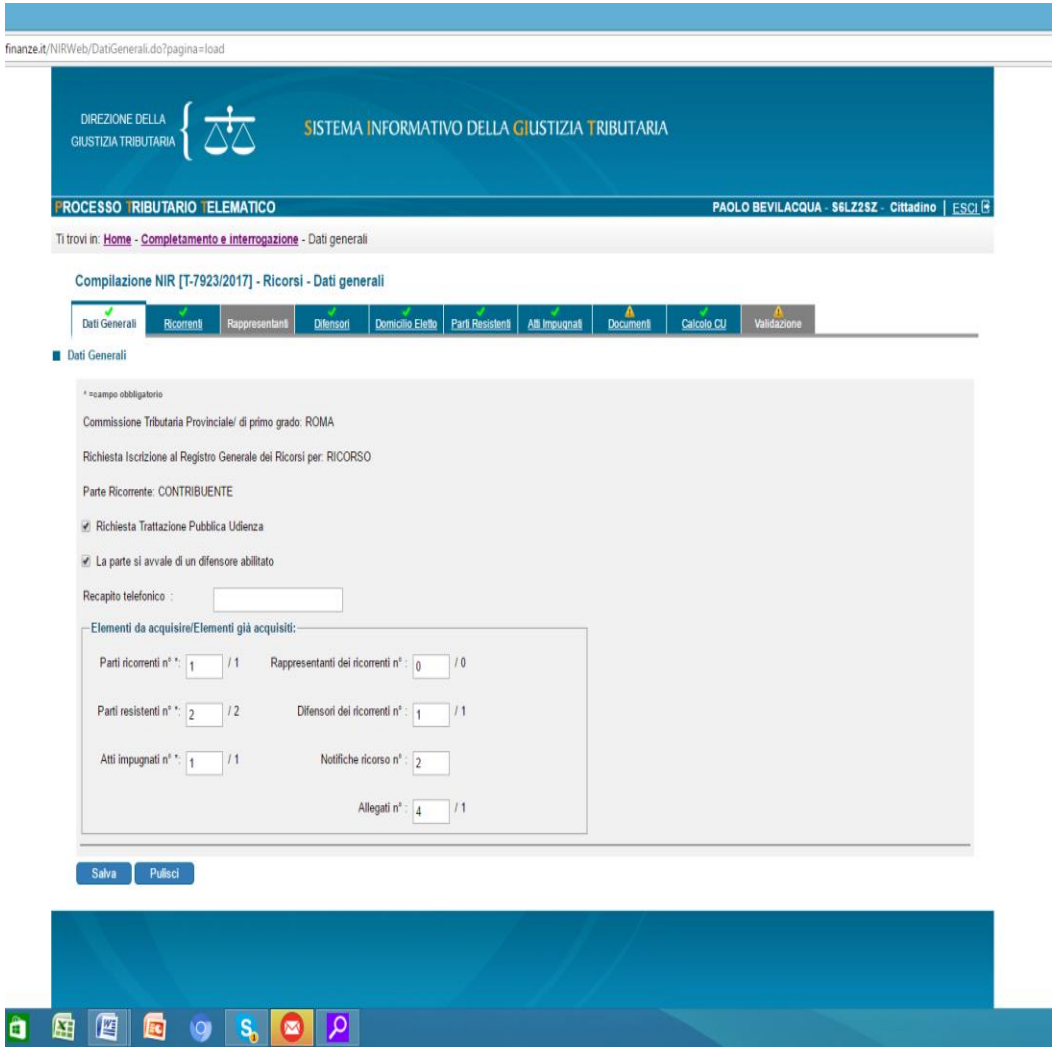

Fasi del deposito e controlli SIGIT prima della trasmissione

SIGIT - SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Registrazione

Compilazione dati del deposito

Acquisizione e controllo dimensione e firma

Trasmissione documenti e rilascio ricevuta sincrona

Controlli sui documenti trasmessi

- **Presenza firma CAdES sull'atto principale**
- **Dimensione massima per singolo file 10 MB**
- **Dimensione massima 50 file e 50 MB per singolo invio**

Ricevute di deposito SIGiT

- Una volta effettuata la validazione e trasmesso il ricorso con gli allegati, il sistema rilascia una **RICEVUTA SINCRONA** nella duplice modalità a video sulla postazione personale e tramite PEC

- Successivamente, il sistema effettua i controlli automatici (presenza di virus, integrità dei file, ecc.) e ove non si riscontrino anomalie bloccanti iscrive la causa a ruolo comunicando l'esito **(RGR/RGA/acquisizione controdeduzione ed altri atti)** al ricorrente o al suo difensore, sia nell'area di lavoro personale sia tramite PEC

- Nel caso in cui siano presenti difformità meno gravi (formati non conformi, ecc.) il ricorso viene comunque iscritto a ruolo - comunicazione alla parte della difformità rilevata

- In caso di positiva iscrizione a ruolo del ricorso la data di deposito è quella della ricevuta sincrona

Fasi del deposito e controlli del SIGIT dopo la trasmissione

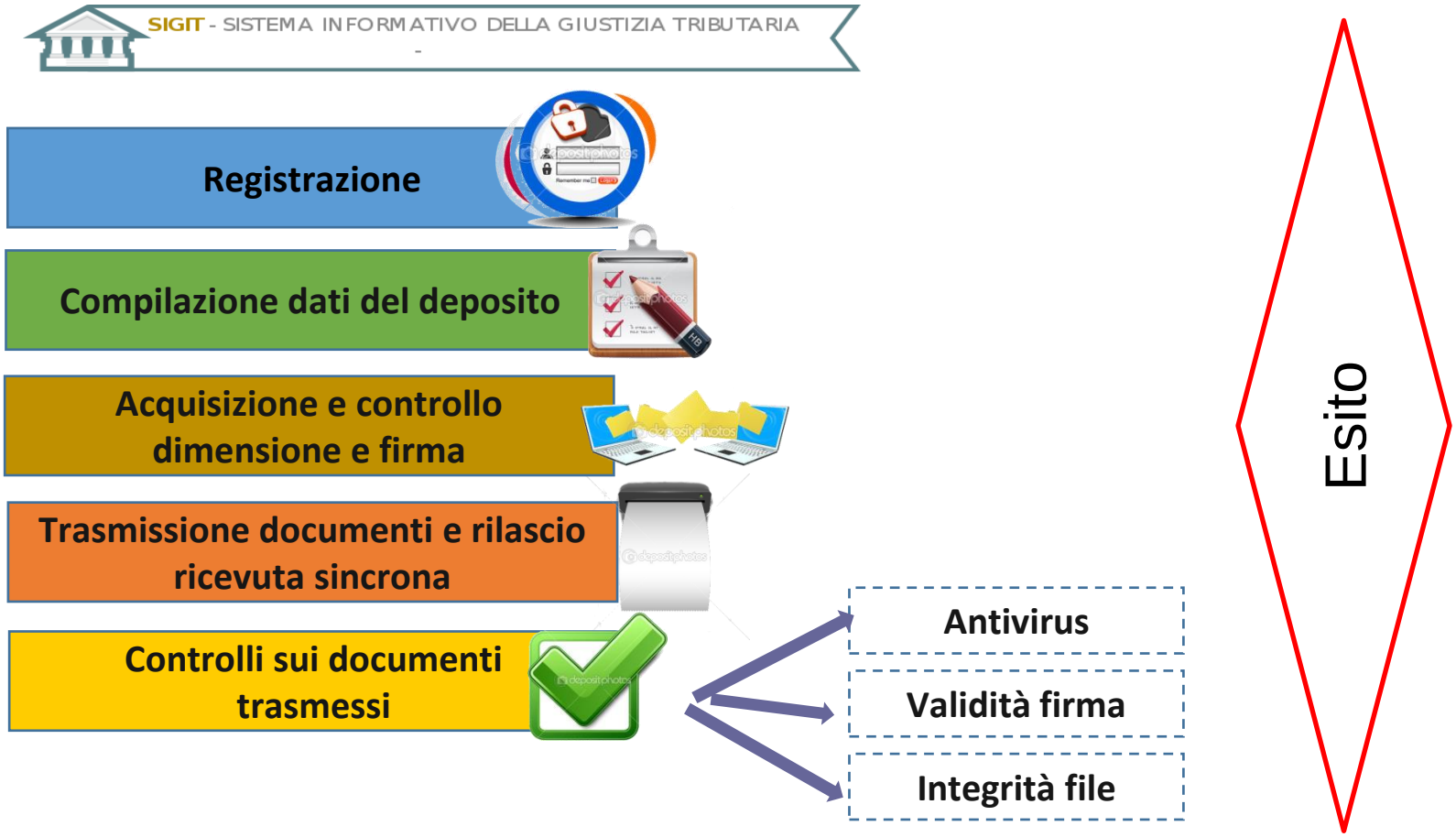

Esiti del deposito

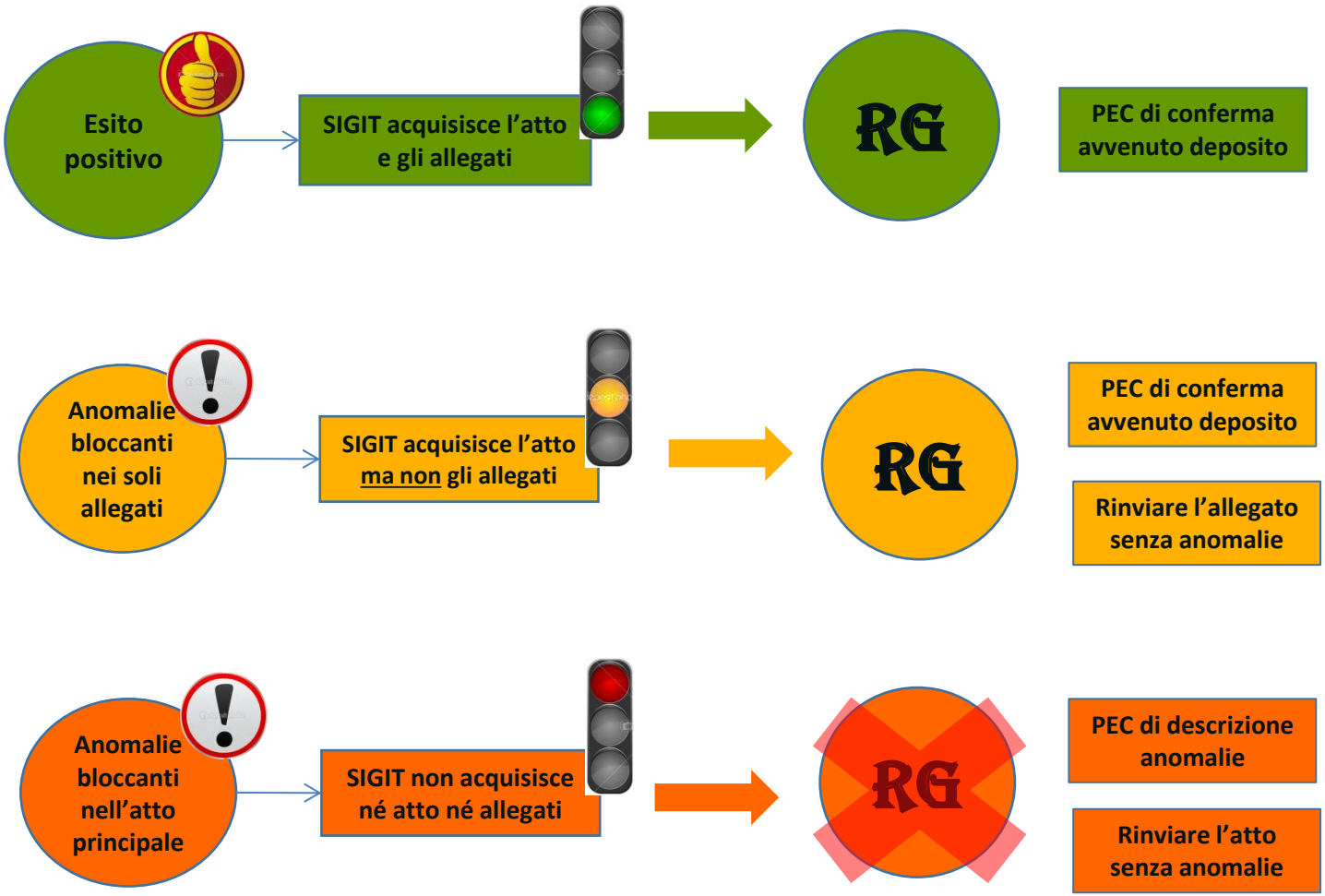

1ª Ricevuta sincrona di trasmissione atti

Ricevuta sincrona, rilasciata dal sistema al momento della trasmissione:

SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Gentile Utente, in data 13/02/2017, alle ore 17:55, il SIGIT ha ricevuto gli atti trasmessi dal Codice Fiscale RSSMRA80A01H501U.
Numero identificativo della presente comunicazione: 17021317550810931.
I documenti elettronici che sono stati inviati con tale comunicazione sono i seguenti:

- Appello: *2-Appello-CTR ROMA - ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA.pdf.p7m*
- PROCURA - NOMINA DEL DIFENSORE: *3-Procura-fac_simile.pdf.p7m*
- RICEVUTA DI ACCETTAZIONE PEC: *4-Ricevuta di accettazione-originale.pdf.p7m*
- RICEVUTA DI CONSEGNA PEC: *5-Ricevuta di consegna.pdf.p7m*

Il sistema, effettuati i relativi controlli, comunicherà successivamente l'esito del deposito.

2ª Ricevuta di iscrizione a ruolo

senza segnalazioni

Ricevuta deposito con esito positivo (iscrizione al RG e acquisizione atti):

Gentile Utente, in data 13/02/2017 , alle ore 10:49, il ricorso trasmesso con ricevuta n. 17021310465710873 dal Codice Fiscale RSSMRA80A01H501U è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi con il seguente numero RGR: 24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA SPERIMENTAZIONE PROV..â
Se si desidera effettuare il pagamento del Contributo unificato cliccare il seguente link

Ricevuta di mancata iscrizione a ruolo

Ricevuta deposito con esito negativo (**causa non iscritta al RG**):

SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Gentile Utente, in data 21/10/2016 alle ore 07:40, gli atti trasmessi con ricevuta 16102107390406655, dal Codice Fiscale RSSMRA80A01H501U, non sono stati acquisiti al SIGIT in quanto nel documento principale sono presenti le seguenti anomalie:

n

- Il file *'Ricorso_catania.pdf.p7m'*, codice anomalia: **S9 - Certification Authority non attendibile**, con esito: file non acquisito.

.

Ricevuta di avvenuta iscrizione a ruolo

con allegato non conforme

Ricevuta deposito con presenza di difformità non bloccanti (causa iscritta a ruolo con segnalazione del formato dei file allegati non conforme):

Gentile Utente, in data 08/01/2018 , alle ore 17:56, il ricorso trasmesso con ricevuta n. 18010817531106590 dal Codice Fiscale RSSMRA80A01H501U è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi con il seguente numero RGR: 6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE.
Tuttavia, nei seguenti file sono state riscontrate le relative anomalie:

- Il file *'NEW.tiff.p7m'*, codice anomalia: **F1 - Formato non conforme nell'atto processuale.**

Tale irregolarità non è bloccante ai fini dell'iter processuale; il file è stato acquisito a sistema.

Accesso al fascicolo - Telecontenzioso

Gli utenti registrati al PTT, dopo il deposito telematico con le medesime credenziali utilizzano il servizio Telecontenzioso per:

- accedere al fascicolo processuale informatico
- estrarre copie di atti e documenti (esenzione diritti di copia)

I soggetti non registrati per avere copia degli atti dovranno recarsi in commissione, anche utilizzando il servizio di prenotazione on-line, e pagare i diritti di segreteria

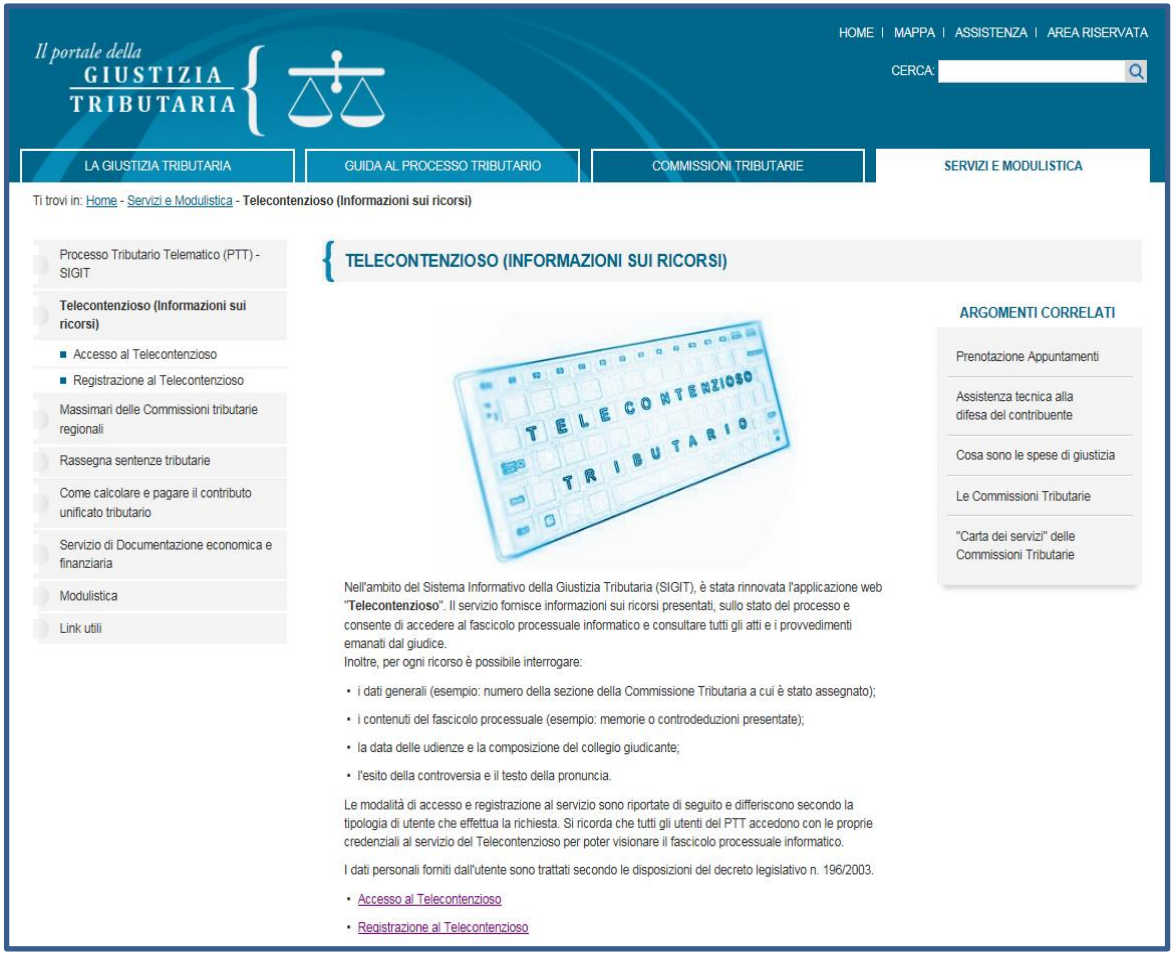

Fascicolo informatico

Con la ricezione del ricorso/appello andata a buon fine e l'iscrizione della causa a RG, il SIGIT crea automatica-mente il fascicolo processuale informatico e predispone le cartelle:

- ricorrente
- resistente
- ufficio
- altre parti

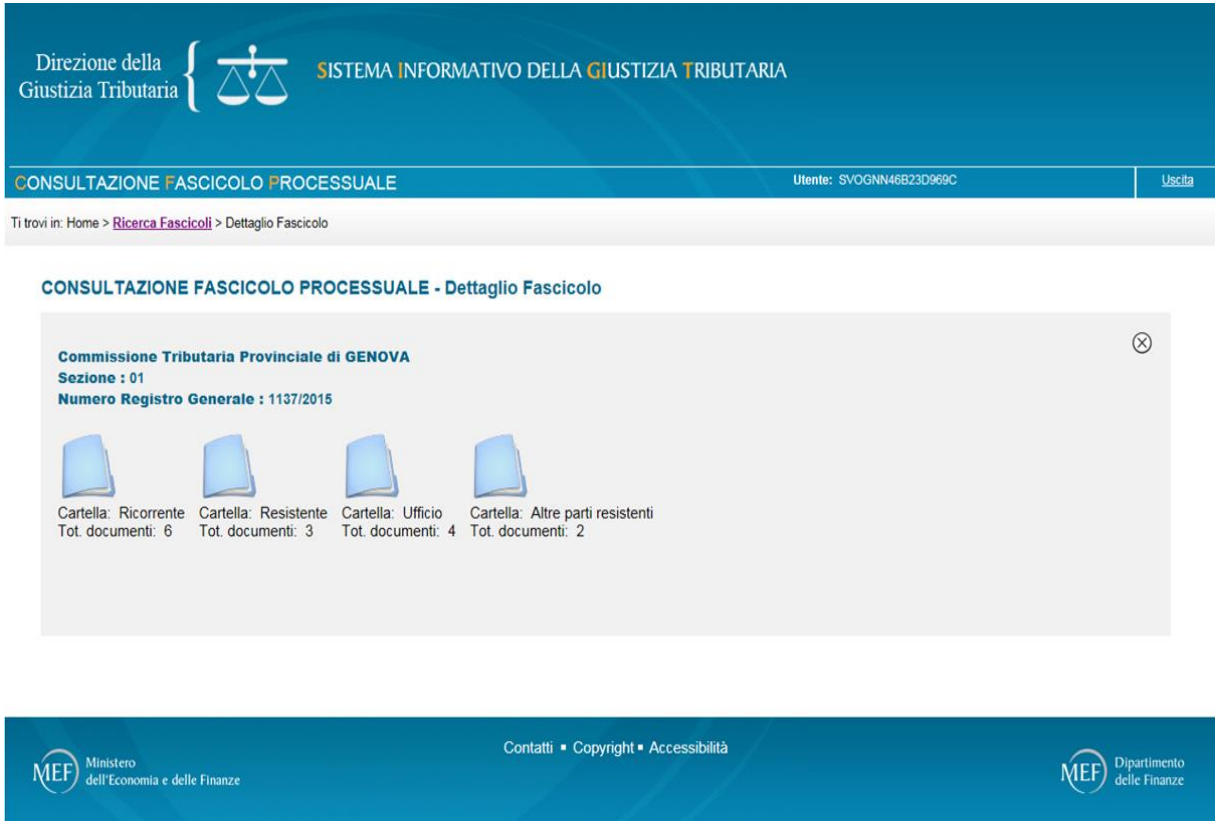

Notifiche PEC in assenza avvio processo telematico:

Giurisprudenza Commissioni tributarie (2016)

Inammissibilità/inesistenza

- **Commiss. Trib. Reg. Lazio Sez. 2, Sent., 20/01/2016, n. 249** - Notifica da parte di Equitalia di appello alla controparte tramite PEC nel Lazio, regione nella quale non è attivato il telematico – Notifica inesistente
- **Commiss. Trib. Reg. Lombardia, Sez. 34, Sent., 24/3/2016, n. 1711**
- **Commiss. Trib. Reg. Lombardia, Sez. 44, Sent. 8/06/2016, n. 3375**
- **Commiss. Trib. Reg. Veneto Sent., Sez. 2 15/11/2016, n. 1215**
- **Commiss. Trib. Reg. Abruzzo, Sez. 3, Sent., 25/11/2016, n. 1120**
- **Commiss. Trib. Reg. Sicilia, Sez. I, Sent., 1/12/2016, n. 4199**
- **Commiss. Trib. Reg. Lazio Sez. II, Sent., 10/1/2017, n. 2**
- **Comm. Trib. Reg. Napoli, Sez. 18, Sent. 17.10.2017, n. 8739**

Ammissibilità

Commiss. Trib. Reg. Marche Sent. , n. 534 del 26/08/2016

La notifica della sentenza di primo grado effettuata tramite PEC all'ente impositore, prima dell'attivazione del telematico, è efficace ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'appello

Notifica sentenza inesistente:

Cassazione Sezione tributaria (2016)

Ordinanza della Corte n. 17941 del 12 settembre 2016

- Sentenza CTR Campania notificata via PEC all'Agenzia delle Entrate
- Il 5 dicembre 2015, giorno della notifica, risultavano attivate nel processo tributario le sole comunicazioni di segreteria e non le notifiche tra le parti e i depositi telematici
- Quindi la notifica a mezzo PEC, effettuata dal difensore del contribuente all'Amministrazione finanziaria, della sentenza della CTR Campania è inesistente in quanto nella regione Campania non risulta attivato il telematico e, pertanto, non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso in Cassazione
- Nel processo tributario non si applica la legge n. 53/1994

Valida la notifica PEC all'ente impositore:
effettuata prima dell'avvio del PTT (2017)

Comm. Trib. Reg. per la Lombardia – Sez. 1 (Rel. Missaglia) Sent. n. 5082/1 del 05/12/2017

La decisione della CTR di Milano si fonda sul principio della Suprema Corte in base al quale la notifica di un atto è inesistente *«nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricedendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità»* (Cass. SS.UU. n. 14917 del 20/07/2016)

A supporto della propria tesi i giudici lombardi citano anche il principio della Corte di Cassazione enunciato nella sentenza n. 20857 del 2014 secondo cui *«la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato»*. Nel caso di specie la nullità della notifica, dovuta alla non ancora avvenuta entrata in vigore del PTT in Lombardia, è stata sanata dalla costituzione in giudizio della parte avvenuta in seguito al raggiungimento dello scopo della notifica effettuata tramite PEC

PAT – Il ricorso in appello cartaceo privo di firma digitale è solamente irregolare (non nullo o inesistente) 2018

Consiglio di Stato
Ordinanza 4 gennaio 2018, n. 56

«Il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla parte appellata è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell'art. 206, comma 2-bis, Cod. proc. amm. e dall'art. 9, comma 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, primo comma 1, Cod. proc. civ.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, terzo comma 3, Cod. proc. civ), essendone certa la paternità e piana l'intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all'articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l'appello era indirizzato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Ord. 24/11/2017, n. 5490; Sez. IV, 4/4/2017 n. 1541)».

Valida la costituzione telematica (2016):

Cassazione civ. Sez. II, Sentenza del 12-05-2016, n. 9772

Principio di diritto affermato dalla Suprema Corte:

«In tema di processo civile telematico [……] il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti»

A parere della Cassazione detto principio non risulta ostacolato dalla mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo, riferito al singolo tribunale in cui si svolge la controversia, che specificamente comprenda l'atto introduttivo del giudizio tra quelli per i quali opera l'abilitazione al deposito telematico.

Infatti, il citato *art. 35 del decreto ministeriale n. 44 del 2011*, in vista dell'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni, si limita a conferire al decreto dirigenziale del Ministero il compito di accertare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Non rientra, pertanto, in quest'ambito di potere accertativo di funzionalità tecniche l'individuazione, altresì, del novero degli atti depositabili telematicamente, la quale discende dalla normativa primaria.

Ricorso cartaceo:

la controparte può costituirsi telematicamente?

NO

*Comm. Trib. Prov. di Reggio Emilia – Sezione 2 (Rel. Montanari) Sent. n° 245 del 10 ottobre **2017***

CTP Rieti sent. n. 9 del 7 marzo 2018

L'eventuale costituzione telematica dell'ente impositore non risulterebbe in quanto la controdeduzione depositata tramite SIGiT non è presente nel fascicolo processuale cartaceo.

Anche a voler superare tale fattispecie - prosegue la sentenza *de qua* - il Giudice non può accedere al sistema SIGiT in quanto il MEF non ha fornito in dotazione il PC; pertanto l'Agenzia non risulta costituita.

La sentenza è stata impugnata dall'ente impositore in Commissione tributaria regionale.

SI

*Comm. Trib. Prov. di Foggia – Sez. 1 (Rel. Nardelli) Sent. n° 1507 del 29 settembre **2017***

Costituzione telematica del resistente valida anche se il ricorso introduttivo è cartaceo e instaurato prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico in quanto non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa.

(Cfr. Cass. n. 7665/2016)

SI

*Comm. Trib. Prov. di Firenze – Sez. 1 (Rel. Morgante) Sent. n° 239 del 16 gennaio **2018***

Respinta l'eccezione di irrituale costituzione telematica del Comune a fronte di giudizio instaurato in forma cartacea.

A parere del giudice, tale censura contrasta apertamente con il fondamentale principio di equivalenza tra atto tradizionale e atto digitale, cosicché, la costituzione telematica del Comune, a mezzo del deposito di atto digitalmente formato, e pienamente rituale anche nell' ambito di giudizio instaurato in via tradizionale.

Del resto – prosegue il giudice - la digitalizzazione costituisce un principio al quale, in un' ottica di efficientamento, modernizzazione e risparmio, debbono conformarsi sia l'attività amministrativa che quella processuale, cosicché il Comune non può certo essere penalizzato processualmente per aver dato attuazione a tali canoni normativi.

Ricorso primo grado cartaceo/appello telematico: ammissibilità?

NO

Comm. Trib. Reg. Toscana – Sez. 5 (Rel. Ciacci)
*Sent. n° 2077 del 31 maggio **2017***

L'Agenzia delle Entrate di Firenze notificava il ricorso in appello via PEC, presso il domicilio digitale del difensore di controparte. Il giudizio di primo grado si era svolto con gli atti depositati su supporto cartaceo

Tale fattispecie cartacea di primo grado, a parere della CTR della Toscana, conforma *«tutto il prosieguo del processo tributario, ivi compreso l'atto di appello [……] nel rispetto dei richiamati artt. 16 e 16 bis della norma sul processo telematico».*

Pertanto l'appello telematico dell'Agenzia delle Entrate è inammissibile.

La sentenza è stata impugnata dall'ente impositore in Cassazione.

SI

Comm. Trib. Reg. Toscana – Sez. 2 (Rel. Caldini)
*Sent. n° 2384 del 9 ottobre **2017***

La sollevata eccezione fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 4, del D.P.R. n. 68/2005 ed all'art. 2, comma 3, del D.M. n. 163/2020. In sostanza da una parte l'appellato sostiene che la notifica a mezzo P.E.C. non può applicarsi, se non facoltativamente, al processo tributario e solo se è applicata fin dal primo grado di giudizio.

La notifica a mezzo P.E.C. nel processo telematico, con la sua effettuazione fin dal primo grado di giudizio, costituisce a parere del Collegio un'eccezione alle normali regole di notifica che non può comportare limitazioni all'alternatività della procedura in caso di inizio del processo con il metodo cartaceo.

Grazie per l’attenzione